

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

43° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 APRILE 1985

Presidenza del Presidente **REBECCHINI**
indi del Vice Presidente **LEOPIZZI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Costituzione di una società per azioni tra l'ENEL e l'ENEA per l'esercizio del reattore nucleare CIRENE» (664-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

- Leopizzi (PRI) Pag. 9
- Rebecchini (DC) 2, 3, 4

ALIVERTI (DC), relatore alla Commissione .. 2, 5, 8
ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 6, 7, 8 e passim
URBANI (PCI) 3, 7, 8 e passim

«Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti» (1243), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE (REBECCHINI - DC) ... Pag. 10, 11, 12
ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 11
PETRILLI (DC), relatore alla Commissione .. 10, 11
URBANI (PCI) 11

I lavori hanno inizio alle ore 17,30.

Presidenza del Presidente REBECCHINI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Costituzione di una società per azioni tra l'ENEL e l'ENEA per l'esercizio del reattore nucleare CIRENE» (664-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Costituzione di una società per azioni tra l'ENEL e l'ENEA per l'esercizio del reattore nucleare CIRENE», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Aliverti di riferire sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, riferisco brevemente sul disegno di legge n. 664, sul quale la Camera dei deputati ha apportato modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato l'8 novembre 1984.

Innanzitutto la Camera dei deputati non ha ritenuto di confermare l'articolo 2 che, come è noto, facultizzava l'ENEL a beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 10 della legge n. 308 del 1982.

Tale emendamento venne accolto nella convinzione che gli impianti di cogenerazione di energia e vapore espressamente ingiunti all'ENEL, con la finalizzata cessione del calore prodotto, escludevano dai benefici della legge n. 308 proprio l'ente che è in condizioni di concorrere in maniera essenziale alla realizzazione di impianti determinanti per il conseguimento del risparmio energetico. Se tutto questo valeva sul piano generale, tenuta anche presente la corresponsione in conto capitale dei contributi previsti, si era evidenziata la particolare situazione della centrale di Tavazzano per la quale appunto sono emerse anche esigenze di ordine finanziario.

Devo dire, signor Presidente, onorevoli senatori, che il relatore del provvedimento alla Camera dei deputati ha motivato la soppressione dell'articolo con il fatto che la formulazione desterebbe qualche preoccupazione. Un deputato dell'opposizione ha dichiarato, senza però motivarlo, il suo favore alla soppressione dell'articolo. Nonostante questo modo superficiale di legiferare, che non sembra fondato su argomentazioni di merito, ritengo di dover chiedere un approfondimento su una modifica che, nel momento in cui è stata adottata, sembrava raccogliere il generale consenso. Tale approfondimento deve comun-

que fondarsi, oltre che sulla compatibilità dell'estensione all' ENEL dei benefici derivanti dalla legge n. 308, anche sulla realizzabilità di impianti - come quello di Tavazzano - che rappresentano, comunque, l'attuazione dei dettati del piano energetico nazionale, specie se si prefigurano ipotesi alternative come quella dell'uso del metano in sostituzione del carbone.

Quello che mi lascia perplesso sono le modifiche introdotte al terzo comma dell'articolo unico che, come si ricorderà, è stato rielaborato secondo una successione logica di prescrizioni e dopo ampio dibattito è stato formulato in maniera tale che il trasferimento della titolarità del *nulla osta* dell'impianto alla costituenda società avvenisse dopo il completamento della costruzione e dell'esecuzione delle prove non nucleari. Le modifiche però non hanno riguardato quest'ultimo problema, che è il più delicato nel contesto dell'articolo, quanto le modalità di costituzione della società che, si era precisato, doveva essere preventivamente sottoposta alla approvazione dei Ministri dell'industria e del tesoro e che doveva prevedere nel collegio sindacale la partecipazione di un rappresentante del Ministero del tesoro. Quali sono le modifiche introdotte? Soppressa la preventiva approvazione dei Ministri sull'atto costitutivo della società - e non se ne vede la ragione, anzi si manifesta al riguardo viva preoccupazione - si prescrive che l'atto costitutivo preveda il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e i criteri di ripartizione fra ENEL ed ENEA, nonché la composizione del collegio sindacale. A parte il fatto che qualsiasi atto costitutivo di società deve prevedere il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e che l'obbligo di costituzione del collegio sindacale si evinceva dall'obbligo di presenza nello stesso di un rappresentante del Ministero del tesoro, quanto credo non si può eludere è la vigilanza preventiva del Ministro dell'industria che comunque deve sovrintendere - ed in termini non formali - a tutta l'operazione. Sono pertanto dispiaciuto, signor Presidente, onorevoli colleghi, di non poter concordare con la modifica operata alla Camera, che sopprimendo dal comma la clausola più rilevante, limita le prescrizioni ad aspetti formali e pleonastici. Ripropongo pertanto, anche se a malincuore, la riscrittura di detto terzo comma in un testo che mi riservo di presentare come ulteriore emendamento. Confido anche che tale atteggiamento non sia interpretato come un puntiglio infantile ed auspico che i colleghi dell'altro ramo del Parlamento prima di procedere a modifiche valutino approfonditamente i termini e le conseguenze di improvvisate correzioni che non favoriscono assolutamente i rapporti di collaborazione che pure devono sovrintendere ai lavori dei due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

URBANI. Signor Presidente, dato che è stata proposta la presentazione di emendamenti, mi riserverei di esaminare gli stessi.

In fase di discussione generale vorrei fare presente che la questione che mi sembra rilevante è quella che si riferisce alla soppressione dell'emendamento proposto dal relatore, sul quale il Governo si era dichiarato d'accordo, che consentiva all'ENEL di utilizzare la citata

legge n. 308 per il risparmio energetico e in via informale si conoscevano anche le ragioni, che il relatore ha richiamato, e, all'incirca, l'entità dei finanziamenti. Anche in quella sede abbiamo espresso delle riserve sul provvedimento, riserve motivate non tanto dalla scelta del piano energetico nazionale relativa a Tavazzano quanto dal fatto che nella legge n. 308, prevalentemente rivolta ad attivare Regioni e Governo nel settore del risparmio energetico, fosse previsto un finanziamento così rilevante a vantaggio dell'ENEL che, per le sue condizioni generali e per i suoi compiti, potrebbe finanziare l'opera anche indipendentemente da una legge di incentivazione. La linea del risparmio energetico, infatti, deve essere sostenuta con un provvedimento legislativo quando rappresenta un elemento di modifica della struttura industriale che ha dei costi supplementari che in qualche modo devono essere assorbiti. In questo caso invece l'ENEL affronta il problema energetico e insieme a questo quello della produzione di calore ed è pertanto quanto meno discutibile che debba utilizzare in maniera così ampia questa legge. Tuttavia su questo punto particolare ci eravamo astenuti, facendo presente però che ci pareva più opportuno privilegiare altri aspetti connessi al piano energetico nazionale.

La nostra parte politica ritiene che sia il caso di rinviare l'approvazione del disegno di legge a quando avremo gli emendamenti e di riesaminare l'intera questione, anche perchè ciò consentirà di vedere più chiaramente quale linea verrà assunta dopo le elezioni per questo particolare impianto.

Desidero ancora aggiungere che, a quanto mi risulta, e il Sottosegretario mi può confermare se è così, la 12^a Commissione della Camera non ha inteso - sopprimendo l'articolo 2 - negare all'ENEL il diritto di partecipare alle agevolazioni previste dalla legge n. 308, ma al contrario, non ha escluso di esaminare anche positivamente la questione in sede di modifica della citata legge n. 308. La soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo, pertanto, può essere fatta risalire a un motivo di coerenza legislativa.

Passando all'articolo 1 mi sembra che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, ad eccezione forse di quella riguardante il preventivo assenso sull'atto costitutivo da parte del Ministero dell'industria, non siano eccessivamente rilevanti. Approvandole la Camera ha voluto forse solo rendere più vincolanti alcune disposizioni riguardanti i componenti del consiglio di amministrazione e i criteri di nomina degli stessi, che deve avvenire proporzionalmente e «sulla base delle esperienze già effettuate». Mi sembra anzi che questa modifica venga incontro a quelle preoccupazioni che pure abbiamo espresso quando, nella precedente discussione, abbiamo sostenuto che la società istituita in quella determinata fase, prima cioè che sia avviata la parte dell'isola nucleare, avrebbe potuto rappresentare un elemento di ritardo e di deresponsabilizzazione.

Ci riserviamo comunque di approfondire le critiche mosse dal relatore e di esprimere un parere definitivo quando saranno presentati gli emendamenti che il senatore Aliverti ha preannunciato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Ho già cercato di spiegare quali sono i termini della questione ma, evidentemente, a causa forse di una certa distrazione, non si è raccolta la critica maggiore che intendevo muovere alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Nel terzo comma dell'articolo 1 la prescrizione principale consisteva nel sottoporre al preventivo assenso del Ministro dell'industria, sentito il Ministro del tesoro, l'approvazione dell'atto costitutivo della società. Attualmente, invece, non solo si è cancellata questa prescrizione che io ritenevo fondamentale ma sono anche state introdotte disposizioni a dir poco superflue. Qualsiasi manuale del notaio prevede infatti che nell'atto costitutivo di una società debba essere previsto il numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Non si capisce dunque che cosa abbia voluto significare l'introdurre nel disegno di legge la prescrizione di precisare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, atteso peraltro che anche la bozza di statuto presentata dai due enti prevede un minimo e un massimo nel numero dei componenti di detto consiglio.

L'unica prescrizione da recepire, anche se la ritengo in qualche misura superflua, potrebbe essere quella della ripartizione proporzionale che, come è detto nell'articolato, dovrebbe avvenire «sulla base delle esperienze già effettuate». Ora però, poichè non credo che l'atto costitutivo possa contenere una norma di questo tipo, tutto dovrà ancora essere preventivamente e autonomamente concordato fra i due enti nel momento in cui si stabilirà la suddivisione dei membri del consiglio di amministrazione. Non comprendo poi il riferimento «dovrà essere altresì prevista la composizione del collegio sindacale» sempre contenuto nel terzo comma dell'articolo 1. Se è vero, infatti, che una società a responsabilità limitata può anche non procedere alla nomina del collegio sindacale, è altrettanto vero che una società per azioni deve provvedere per legge a tale nomina. Si è dunque introdotta la prescrizione riguardante la nomina del collegio dei sindaci per poi dire che dello stesso deve far parte un rappresentante del Ministero del tesoro, così come noi a suo tempo avevamo molto più opportunamente previsto.

A mio avviso, quindi, possiamo recepire la norma concernente la ripartizione proporzionale all'interno del consiglio di amministrazione «sulla base delle esperienze già effettuate», ma dobbiamo altresì reintrodurre il preventivo assenso del Ministro dell'industria sull'atto costitutivo della società. Per quanto riguarda invece il soppresso articolo 2, già a suo tempo, allorquando fu presentato il relativo emendamento, almeno da parte del relatore erano state fatte presenti le ragioni in forza delle quali si riteneva di introdurre e di allargare la sfera di applicazione dell'articolo 10 della legge n. 308 anche all'ENI.

Presidenza del Vice Presidente LEOPIZZI

(Segue ALIVERTI, *relatore alla Commissione*). So che sono state avanzate alcune riserve che, peraltro, devo dire, non sono minimamente

contenute negli atti trasmessi dalla Camera, perchè le motivazioni di soppressione di questo articolo 2 non sono affatto contenute nei resoconti sommari. Il relatore ha semplicemente (come risulta dagli atti) motivato la soppressione dell'articolo con il fatto che «la formulazione desterebbe qualche preoccupazione», mentre il rappresentante dell'opposizione che è intervenuto ha detto semplicemente che era d'accordo sulla soppressione dell'articolo. Poi, sulle motivazioni, qui non c'è più un rigo.

Pertanto ritengo che, quanto meno, i rapporti di correttezza che devono esistere fra i due rami del Parlamento debbano indurre a comportarsi in maniera tale per cui se si vuol procedere a una soppressione o a una modificazione (atteggiamenti legittimati nell'autonomia decisionale di ogni ramo del Parlamento) per lo meno si faccia in modo che ne risulti traccia affinchè nelle letture successive il relatore e tutti i membri dell'altro ramo del Parlamento possano rendersi conto del perchè si è pervenuti ad alcune modifiche o, peggio ancora, anche ad alcune soppressioni.

Allora su questo articolo 2 io sono disponibile, ripeto, ad accettare i contributi che verranno qui formulati, però ritengo che, in linea di massima, se erano valide allora (peraltro il rappresentante del Governo allora fu favorevole a tale aggiunta) credo che non siano venute meno le ragioni in forza delle quali si ritenne, da parte della Commissione, anche se a maggioranza, di dover approvare detto emendamento aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge presentato dal Governo.

Per queste ragioni, signor Presidente, mi riservo di presentare l'emendamento modificativo del comma terzo ed eventualmente quello aggiuntivo dell'articolo 2, ripristinando il testo che era stato precedentemente approvato da questa Commissione.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei ringraziare il collega Aliverti per la puntualizzazione efficace sulle modificazioni che sono intervenute nell'altro ramo del Parlamento rispetto al testo che era stato approvato dal Senato.

E vorrei dare agli onorevoli senatori (anche se lo stenografico lo farà con maggiore fedeltà di quanto sia possibile a me in questo momento) alcune informazioni, per quanto è in mia memoria, sulle ragioni delle modificazioni intercorse.

Faccio grazia della modificazione che consiste nell'inserimento di un avverbio al penultimo comma dell'articolo 1, che tenta di precisare meglio un concetto forse già sufficientemente espresso nel testo approvato dal Senato, cioè che il 20 per cento del capitale sociale delle società sistemiche va inteso «complessivamente».

Invece di maggiore significato sono, evidentemente, la soppressione dell'articolo 2 e la sostituzione del terzo comma dell'articolo 1.

Naturalmente l'emendamento del Governo è intervenuto quando il testo del Senato era già stato modificato e quindi non costituiva, di per sè, elemento determinante del rinvio al Senato che sarebbe avvenuto. Siccome taluno ha sostenuto che non risultava chiaro se il 20 per cento fosse complessivo, è stato meglio precisato questo aspetto.

Per quanto attiene alla soppressione dell'articolo 2, il Governo ha ritenuto di non contrastare l'orientamento che in questo senso si era manifestato alla Camera con motivazioni che attecchivano non tanto al merito (sul quale tuttavia esistevano delle perplessità all'interno dell'altro ramo del Parlamento) quanto al fatto che, come era del resto da più parti rilevato, essendo contestuale la discussione di una revisione, di un rifinanziamento della legge n. 308, sembrava difficile contrastare la tesi secondo cui la sede propria per modificare la legge n. 308 fosse appunto quella della revisione della legge stessa.

URBANI. A che punto è tale revisione?

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ci sono dei problemi relativi all'entità del rifinanziamento, che sembra inferiore al desiderato in relazione a quanto disposto (trattandosi di un rifinanziamento pluriennale) dalla legge finanziaria.

URBANI. Volevo dire che, se, da parte del Governo o di altri, si sapesse che la misura qui prevista e soppressa viene reinserita, questo renderebbe più facile decidere in un modo piuttosto che in un altro.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Io non sono in grado di fare questa precisazione. Mi permetto soltanto di precisare che, a fronte di perplessità di merito variamente espresse in sedi formali e informali sulla opportunità di estendere all'ENEL i benefici della legge n. 308 si è colta la interpretazione che la soppressione dell'articolo 2 (così è stato inteso dal Governo) rispondesse a ragioni di sistematicità legislativa, non essendosi il Governo espresso a favore degli argomenti di merito, pure addotti, i quali conducevano alla soppressione dell'articolo: cioè la discussione della materia è stata sottratta a questo disegno di legge e trasferita al disegno di legge sulla modifica della legge n. 308.

Se si vuole dare atto degli argomenti di merito che il Governo non aveva considerato dirimenti in sede di discussione al Senato, essi consistevano nel fatto che con l'inserimento dell'articolo 2 una porzione piuttosto consistente dei finanziamenti previsti dalla legge n. 308 (il cui significato - si sosteneva da taluni - era quello di finanziare, sia pure con cifre modeste, una pluralità e una varietà di iniziative) avrebbe potuto essere dirottata ad un unico fine, ad un'unica iniziativa, realizzando così una concentrazione di interventi che da taluni si sosteneva essere lontana dallo spirito della distribuzione degli interventi a più soggetti, che si asseriva essere proprio della legge n. 308. Questa è la situazione di fatto.

Siccome la Camera dovrà comunque affrontare questo problema in sede di revisione della legge n. 308 o in sede di rinvio di un testo emendato di questo disegno di legge, il Governo giudica irrilevante che questa discussione di merito avvenga a livello di un testo legislativo piuttosto che di un altro.

Restano le osservazioni dell'onorevole relatore relative alla modificazione del terzo comma dell'articolo unico. Non c'è dubbio che la

modificazione più significativa concerne il fatto che viene abrogato nel nuovo testo il disposto secondo cui le eventuali modificazioni dell'atto costitutivo devono essere preventivamente approvate dal Ministro della industria e dell'artigianato. Questa è una modifica significativa alla quale è possibile forse ovviare attraverso direttive che possono essere emanate, sia pure con un vigore e un'efficacia ben diverse da quella espressa dal disposto modificato: si tratterebbe cioè di lasciare alla facoltà discrezionale del Ministro l'emanazione delle direttive, senza alcun dovere di farlo.

URBANI. Perché è stata chiesta questa modifica?

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Credo che nell'equilibrio complessivo dei numerosi emendamenti presentati questo sia uno di quelli sui quali la Commissione ha trovato un'intesa.

Non è del tutto irrilevante il fatto che nell'atto costitutivo debba essere previsto il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, dato che - come è stato ricordato - la bozza di atto costitutivo dava alla Assemblea dei soci la facoltà di fissare il numero dei membri del consiglio di amministrazione, come ha ricordato l'onorevole relatore, da un minimo a un massimo, ma fissare il numero significa fissare un cifra precisa.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Si fissava il numero dei membri da 5 a 9.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In questo caso non potranno più dire da 5 a 9.

URBANI. Ma che in uno statuto si possa fissare il numero dei membri per un consiglio di amministrazione da un minimo a un massimo mi sembra strano.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi sembra che, a seconda delle contingenze, l'Assemblea fissa un numero e poi eventualmente si può includere un nuovo soggetto, ma non so quali siano le motivazioni: di solito esiste un margine che qui viene rimosso perché nell'atto costitutivo deve essere indicato il numero.

Per quanto riguarda le misure concernenti l'ENEA, la scelta delle persone che dovranno comporre il consiglio di amministrazione, sempre per quanto attiene al riparto del consiglio di amministrazione tra i due atti costitutivi iniziali della società, si stabilisce che l'ENEA e l'ENEL debbono procedere proporzionalmente nel loro ambito alla nomina degli stessi sulla base di criteri che la legge ha ritenuto espressamente di indicare. Occorrerà pertanto motivare la nomina di tali membri e coloro che saranno designati dai soci dell'ENEA e

dell'ENEL dovranno essere designati sulla base delle esperienze già effettuate. Anche in questo caso possono essere mossi rilievi critici perchè, tra l'altro, non viene precisato se le esperienze riguardano un settore specifico oppure se ci si riferisce ad esperienze in generale.

URBANI. Ritengo ci si riferisca ad esperienze specifiche perchè l'ENEL e l'ENEA hanno già collaborato precedentemente.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche a mio avviso sembrerebbe che ci si riferisca ad esperienze specifiche, ma qui si parla di esperienze già effettuate ed è difficile trovare persone in età tale da ricoprire questi incarichi che non abbiano effettuato queste esperienze nel corso della vita. La parola esperienza fino alla fine dell'800 era sinonimo di strumento per distinguere il vero dal falso, poi ha assunto negli ultimi anni il significato di «vissuto» e pertanto la parola esperienza non è risolutiva da questo punto di vista. Alla Camera non si è tuttavia ritenuto di ostacolare una volontà maggioritaria in questo senso. Mi sembra rilevante che, per quanto riguarda l'articolo 2, ripeto, il Governo non ha inteso assumere una decisione di merito, ha semplicemente preso atto che la questione doveva trovare una collocazione, con la motivazione che la materia poteva essere oggetto di altra disciplina legislativa più pertinente alla materia. Sull'opportunità di risolvere questo problema di merito in questa sede, o nella indicata altra sede legislativa, il Governo si rimette alla Commissione.

URBANI. Io ritengo che un periodo di riflessione possa forse condurre il Governo a dirci qualcosa di più sul merito della questione.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In merito esiste una posizione esplicita. Si trattava di posizioni di merito ma do atto che la posizione del Governo era legata al riconoscimento della eccezione per quello che riguarda la sistematicità.

URBANI. Dal punto di vista della sistematicità *nulla quaestio*: cioè è evidente che la cosa ha un significato se il Governo dice che per ragioni di sistematicità è giusto ricorrere a un altro strumento legislativo e in tal caso io potrei presentare un emendamento; altra cosa invece se il Governo ritiene di rimettere in discussione la cosa, anche in relazione alle riserve di merito che sono emerse. Per questo desidererei che il Governo ci dicesse qualcosa di più preciso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Presidenza del Presidente REBECCHINI

«Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti» (1243), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti», già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Petrilli a riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PETRILLI, *relatore alla Commissione*. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, stabilisce le norme di applicazione in Italia della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, convenzione che, firmata il 5 ottobre 1973, fu ratificata con la legge n. 260 del 26 maggio 1978.

Nella pratica applicazione di detto decreto sono emerse alcune difficoltà che suggeriscono opportune modifiche alla normativa. Il disegno di legge in esame ne propone alcune che brevemente espongo.

L'articolo 1 del provvedimento propone di modificare l'articolo 1 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 32. Tale decreto stabilisce il deposito del testo in lingua italiana della descrizione del brevetto e delle relative richieste. La modifica prevede che ciò debba avvenire soltanto quando se ne ravvisi l'assoluta necessità per accertamenti di carattere militare. Viene in conseguenza proposta l'abolizione del quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 32. L'esperienza applicativa, infatti, ha dimostrato inutile nella maggior parte dei casi il deposito della copia in lingua italiana della descrizione del brevetto.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame propone una diversa durata per la decorrenza del termine già stabilito nel quarto comma del ricordato decreto n. 32: infatti l'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo consente a ogni Stato il diritto di stabilire che il titolare del brevetto sia tenuto a fornire una traduzione del testo della descrizione nella lingua ufficiale dello Stato. Ma i termini temporali per presentare tale traduzione differiscono, di fatto, sensibilmente da Stato a Stato. Poichè questa differenza tra i termini di presentazione nei diversi paesi ha finito per generare errori e talvolta la decadenza dei diritti, l'organizzazione europea dei brevetti ha auspicato l'adozione - uniforme per tutti gli Stati - del termine di tre mesi, a decorrere dalla data in cui nel Bollettino europeo dei brevetti sia stato pubblicato l'atto di concessione o la decisione del diniego.

L'articolo 3 consegue logicamente all'accettazione dell'articolo 2. Esso prevede una sanatoria per coloro che non hanno finora rispettato il termine previsto dalla vigente legislazione italiana nella presentazione del testo della traduzione e pone due condizioni: che la presentazione abbia rispettato il nuovo termine che il disegno di legge al nostro esame propone; che venga anche presentata tempestiva domanda di reintegrazione nei termini. L'articolo 3, infine, fa riferimento alla salvaguardia dei diritti dei terzi, richiamando in proposito l'articolo 90 *bis* del decreto n. 1127 del 1939.

Invito i colleghi ad approvare in brevi termini il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione.
Dichiaro aperta la discussione generale.

URBANI. Signor Presidente, chiedo la parola unicamente per avere un chiarimento sul primo articolo del disegno di legge in esame. Con tale articolo si è venuto a eliminare l'obbligo di depositare il testo in lingua italiana del brevetto: io mi chiedo perchè il deposito non è più considerato necessario e perchè lo si è voluto eliminare.

PETRILLI, *relatore alla Commissione*. Perchè, in base all'esperienza maturata in questi anni, ci si è accorti che la presentazione in lingua italiana della descrizione è necessaria solo per un numero molto limitato di domande di brevetto europeo. Nella quasi totalità delle domande, infatti, viene rivendicata la priorità di una precedente domanda di brevetto nazionale concernente la stessa invenzione.

URBANI. Mi sono limitato a esprimere una riserva e del resto non credo che un altro paese avrebbe approvato una norma del genere. Mi rimetto comunque alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero aggiungere un brevissimo chiarimento a integrazione della relazione svolta dal senatore Petrilli. Le modificazioni proposte, suggerite dall'esperienza acquisita in questi anni, tendono a snellire le procedure e ad evitare inutili aggravii di ordine economico. Il brevetto europeo ha avuto un enorme sviluppo e molti operatori hanno preferito, specie per quanto riguarda i brevetti per i quali si prevede di chiedere il riconoscimento in più Stati, ricorrere a tale istituto piuttosto che depositare le domande nei vari paesi. Questo fenomeno ha fatto drasticamente diminuire - per fortuna, perchè sono note le difficoltà gestionali del settore - le domande di brevetto a livello nazionale, che sono passate dalle 24-25.000 l'anno alle attuali 12.000.

Per quel che riguarda l'articolato voglio solo ricordare che la modifica dell'articolo 2 soddisfa l'auspicio, formulato dalla organizzazione europea dei brevetti, di unificare il termine entro cui deve essere depositata la traduzione del testo del brevetto.

Richiamo inoltre l'attenzione sull'articolo 3, che consente la possibilità di sanare situazioni in cui il deposito delle traduzioni non era avvenuto nei termini previsti. La disposizione in esso contenuta consentirà, se approvata, di evitare che la stretta applicazione di un dettato normativo precedente si ripercuota in danno agli utenti stessi.

Per queste ragioni raccomando l'approvazione dell'articolato in esame che, pur essendo di modesto momento, può rivelarsi estremamente utile sul piano gestionale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.
Ne do lettura:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Si applicano le disposizioni dell'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni la domanda deve essere corredata di una copia della descrizione e delle rivendicazioni redatta in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni».

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è abrogato.

È approvato.

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è sostituito dal seguente:

«La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro il termine di tre mesi dalla data della pubblicazione di cui al primo comma».

È approvato.

Art. 3.

Si considerano validamente prodotte le traduzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state depositate entro il termine di cui al quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, come modificato dal precedente articolo 2, e per le quali è stata tempestivamente presentata e non definitivamente rigettata istanza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 90 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi di cui all'articolo 90-bis del sopracitato decreto n. 1127 del 1939.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti il disegno di legge
nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO